



PRINCIPIO DI ROTAZIONE



Logos P.A.
Fondazione

A cura di Massimo Fieramonti



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (il divieto di affidamento)

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (le eccezioni)

In casi motivati con riferimento a:

- struttura del mercato
- effettiva assenza di alternative,
- accurata esecuzione del precedente contratto,

il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (le eccezioni)

Con riferimento al primo elemento motivazionale si registra una importante novità, poiché la dizione “struttura del mercato” risulta essere più estesa di quella prevista nelle Linee guida ANAC n. 4 sulle procedure sotto soglia, la quale parla invece di “*competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione*”.

- L’art. 49 del Codice conferma la regola già presente nelle Linee guida ANAC n. 4 in base alla quale nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti non siano chiamate ad applicare il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (la ratio delle eccezioni)

- La disposizione, rispetto alla disciplina delle Linee Guida ANAC n. 4, risulta innovativa nella parte in cui, a determinate condizioni, consente di reinviare l'uscente alla successiva procedura negoziata mentre, in riferimento agli affidamenti diretti, riproduce sostanzialmente la disciplina di cui al punto 3.7 delle Linee Guida.
- Analogamente a quanto previsto dal citato punto 3.7, è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (le eccezioni)

•5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'[art.50, co. 1, lettere c\), d\) ed e\)](#), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

N.b.

- C-D) procedura negoziata senza bando previa pubblicazione almeno 5 operatori(>150000 <1000000) o 10 operatori (>1000000) x lavori
- E) procedura negoziata senza bando previa pubblicazione almeno 5 operatori x servizi fino alla soglia



I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (le eccezioni)

- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo < a 5.000 euro.
- In tal modo tale limite viene allineato a quello previsto dall'art. 1, comma 450, della l. n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi.



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (la giurisprudenza)

- La corretta applicazione del principio di rotazione è stata oggetto di particolare interesse da parte del giudice amministrativo.
- I giudici hanno spesso criticato i provvedimenti delle stazioni appaltanti, laddove le stesse abbiano derogato al principio di rotazione (come consentito dalle Linee guida ANAC n. 4), tuttavia senza fornire gli elementi motivazionali necessari.
- Le censure, pertanto, non hanno avuto ad oggetto la deroga in sé (proprio perché giuridicamente ammessa), ma l'assenza di una corretta ed esaustiva motivazione da inserire nel provvedimento di affidamento



I CONTRATTI SOTTO SOGLIA

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (la giurisprudenza)

Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2020, n. 2182 ha stabilito che nell'ambito di una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 rivolta a tutti gli operatori iscritti all'albo della stazione appaltante l'invito all'operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione, si pone in contrasto con il principio di rotazione determinando l'esclusione del concorrente.

T.A.R. Friuli, Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 16/9/2019, n. 376 ha stabilito che in caso di RDO rivolta all'operatore uscente che ha manifestato interesse all'invito a seguito di avviso pubblico, sussiste la violazione principio di rotazione. Ove la stazione appaltante intenda, comunque, procedere all'invito del gestore uscente, deve puntualmente motivare tale decisione



IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE-art 49 (la giurisprudenza)

T.A.R. Napoli, sentenza n. 978 del 14 febbraio 2022 ha puntualizzato che la deroga alla rotazione richiede sempre una motivazione esauriente e gli affidamenti che non danno attuazione alla rotazione sono illegittimi se non idoneamente motivati. Il caso trattato riguardava l'affidamento in concessione di un servizio di ristoro mediante distributori automatici al gestore uscente, in deroga alla rotazione. Secondo i giudici la stazione appaltante aveva motivato correttamente l'affidamento al gestore uscente evidenziando che:

• “..nel precedente appalto l'operatore uscente aveva fornito un servizio di ottimo livello, con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassato rispetto alla richiesta media...”.